

**ASPO SPA**  
**Via Indonesia n. 9**  
**OLBIA**

**REGOLAMENTO PER  
L'ESPLETAMENTO DI AFFIDAMENTI DIRETTI E  
PROCEDURE NEGOZiate DI IMPORTO  
INFERIORE ALLA SOGLIA EUROPEA**

**(in attuazione degli artt. 48 ss. D.Lgs 31.3.2023, n. 36 e s.m.i.)**

APPROVATO DAL C.D.A.  
NELLA SEDUTA DEL 31 Ottobre 2023

## INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - LIMITI DI APPLICAZIONE

Art. 3 - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Art. 4 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO  
– DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 5 - FORMA E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA – ELENCO OPERATORI  
ECONOMICI

Art. 6 - CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO

Art. 7 - INDAGINE DI MERCATO

Art. 8 - ELENCO OPERATORI ECONOMICI

Art. 9 - VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DELLE DITTE AGGIUDICATARIE

Art. 10 - CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE E ANOMALIA OFFERTE

Art. 11 – GARANZIE

Art. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO E PUBBLICITA'

Art. 13 - SERVIZI LEGALI E NOTARILI

Art. 14 - SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

Art. 15 – NORME FINALI E TRANSITORIA

## **Articolo 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento, ai sensi degli artt. 48 ss del D.Lvo 31.3.2023, n. 36 e smi disciplina il sistema dell'affidamento diretto e della procedura negoziata per l'acquisizione di lavori, beni e servizi necessari alla stazione appaltante di importo inferiore alle soglie comunitarie come stabilite per legge.

Le procedure disciplinate nel presente regolamento devono avvenire nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato e degli ulteriori principi generali stabiliti dagli articoli da 5 a 11 del D.Lvo 36/2023.

**Principio del risultato:** affidare con la massima tempestività al migliore rapporto tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Costituisce attuazione, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità nonché criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola nel caso concreto.

**Principio della fiducia:** reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei funzionari e degli operatori economici.

**Principio dell'accesso al mercato:** le stazioni appaltanti favoriscono l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, non discriminazione, di pubblicità, trasparenza e proporzionalità.

La procedura negoziata disciplinata nel presente regolamento deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi suddetti intendendosi fra l'altro per:

- a) **principio di economicità:** l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) **principio di efficacia:** la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) **principio di tempestività:** l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; il procedimento deve concludersi nei termini indicati nell'allegato I.3 al D.Lvo n. 36/23 e smi.
- d) **principio di correttezza:** una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) **principio di libera concorrenza:** l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) **principio di non discriminazione e di parità di trattamento:** una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) **principio di trasparenza e pubblicità:** la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) **principio di proporzionalità:** l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) **principio di rotazione degli affidamenti,** il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

Nell'espletamento di dette procedure ci si dovrà attenere altresì:

- ai criteri ambientali di cui all'art. 57 del D.Lvo 36/23 e smi prevedendo nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adeguati in relazione all'oggetto dell'affidamento

- al principio del divieto di conflitto di interesse come disciplinato dall'art. 16 del D.Lvo 36/23 e s.m.i., prevenendo e risolvendo i conflitti di interessi con l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Tutte le procedure previste nel presente regolamento devono essere precedute, ai sensi dell'art. 17, c. 1 del D.Lvo n. 36/23 e s.m.i., dalla decisione a contrarre che deve contenere, almeno:

- gli elementi essenziali del contratto;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- i criteri di selezione delle offerte.

Come stabilito dall'art. 17, c. 2 D.Lvo n. 36/23 e s.m.i. in caso di affidamento diretto, la decisione a contrattare individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

La procedura di aggiudicazione si articola, di regola, in 3 fasi:

- a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
- c) stipulazione del contratto.

## **Articolo 2** **LIMITI DI APPLICAZIONE**

Le procedure negoziate previste nel presente regolamento sono consentite sino al limite di importo massimo determinato dalla legislazione vigente, con esclusione dell'I.V.A. (al momento dell'approvazione del presente regolamento per i settori ordinari il limite per forniture e servizi è stabilito in euro 215.000,00 ed euro 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE e per i settori speciali euro 431.000,00 ed euro 1.000.000,00 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE; per i lavori pubblici è stabilito in euro 5.382.000,00)

Oltre tale importo, o in caso di accertata esistenza di un interesse transfrontaliero certo, si dovrà procedere con le ordinarie procedure di acquisto applicando le relative disposizioni nazionali e/o comunitarie, nonché regionali ove esistenti.

Qualora l'importo complessivo della spesa non superi l'ammontare di euro 140.000,00 esclusa I.V.A. per servizi e forniture e di euro 150.000,00 esclusa iva per lavori si procederà ad affidamento diretto ad un operatore economico anche senza consultazione di più operatori economici, purché in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Qualora si tratti di un lavoro, bene o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere all'affidamento diretto ai sensi della vigente normativa (cfr art. 76, c. 2, lett. b) per i settori ordinari art. 158, c. 2 lett. c) del D.Lvo n. 36/23 e s.m.i. per i settori speciali).

## **Articolo 3** **DIVIETO DI FRAZIONAMENTO**

E' espressamente vietato frazionare artificialmente un intervento che possa considerarsi unitario allo scopo di sottoporlo alla disciplina di cui al presente regolamento o di sottrarsi al ricorso all'appalto.

Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dallo strumento programmatico della stazione appaltante per singole prestazioni.

#### **Articolo 4**

### **RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione è nominato con apposito provvedimento dal Dirigente del settore competente alla prestazione da acquisire prima della fase di progettazione della prestazione di cui si tratta. Il provvedimento di nomina può essere relativo anche a varie tipologie di prestazioni ma deve comunque contenere esattamente gli oggetti degli affidamenti per i quali il soggetto viene nominato. In caso di carenza in organico di professionalità adeguate possono anche essere attribuiti compiti di supporto al RUP a soggetti esterni alla stazione appaltante da individuarsi mediante procedure di affidamento da attuarsi in base all'importo della prestazione.

Per i lavori ed i servizi attinenti all'architettura ed ingegneria il Responsabile Unico del Progetto deve essere un tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa (si veda art. 4 allegato I.2 del D.Lvo n. 36/23)

L'atto finale del procedimento che impegna la stazione appaltante all'esterno è adottato, su proposta dei dirigenti, dagli organi della stazione appaltante competenti in base ai vigenti atti che disciplinano le competenze.

Il Responsabile Unico del Progetto svolge i compiti previsti nell'allegato I.2 al codice ed in particolare redige gli atti per svolgere la procedura di affidamento diretto o la procedura negoziata, accerta la disponibilità delle risorse economiche necessarie, propone l'autorizzazione di eventuali prestazioni complementari, rilascia il certificato di regolare esecuzione della prestazione, se non è stato nominato il DEC, procede alla liquidazione della spesa nonché ad attuare tutto quanto necessario per completare la procedura.

Il Responsabile Unico del Progetto di norma è Direttore dell'esecuzione, salvo il caso di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; in tali casi il direttore dell'esecuzione è nominato dal Dirigente del settore competente alla prestazione da acquisire prima della firma del contratto tra i dipendenti.

Ai sensi dell'art. 15, c. 4 del D.Lvo n. 36/23 la stazione appaltante, per motivi organizzativi interni, opta per la scelta di nominare un Responsabile del procedimento (Rdp) per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione ed un Responsabile del procedimento (Rdp) per la fase di affidamento. Di regola il Rdp per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è individuato all'interno del settore di competenza della prestazione da acquisire mentre il Rdp della fase di affidamento è individuato nel settore acquisti. La nomina di tali figure deve avvenire contestualmente alla nomina del RUP ed è effettuata dal Direttore Generale cui afferisce l'acquisto della prestazione di cui si tratta. Tali figure devono svolgere i compiti agli stessi specificamente demandati dall'Allegato I.2 al D.Lvo n. 36/23 e smi. A tali figure spetta l'incentivo tecnico di cui all'art. 45 del D.Lvo n. 36/23 e smi secondo i criteri, importi e modi stabiliti dalla stazione appaltante.

#### **Articolo 5**

### **FORMA E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA**

## – ELENCO OPERATORI ECONOMICI

Gli affidamenti diretti e le procedure negoziate disciplinati dal presente regolamento possono essere effettuati con i sistemi di seguito riportati.

Il numero di operatori economici da invitare alle singole procedure è individuato in relazione all'importo a base di gara come segue:

### PER FORNITURE E SERVIZI

DALL'IMPORTO DI EURO	ALL'IMPORTO DI EURO	NUMERO DITTE
0,01	139.999,99	1
140.000,00	214.999,99 (per i settori ordinari)	5
140.000,00	430.999,99 (per i settori speciali)	5

### PER LAVORI

DALL'IMPORTO DI EURO	ALL'IMPORTO DI EURO	NUMERO DITTE
0,01	149.999,99	1
150.000,00	999.999,99	5
1.000.000,00	5.381.999,99	10

La procedura negoziata si concretizza nella formulazione di una lettera indirizzata al numero di operatori come sopra individuato.

Nell'invitare le Ditte dovranno essere rispettati i principi indicati nell'articolo 1; non si devono invitare per prestazioni della stessa tipologia sempre le medesime Ditte.

Il principio di rotazione degli affidamenti, fatti salvi i casi di deroga e non applicazione del medesimo principio, comporta il divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Il principio di rotazione degli affidamenti non si applica nel caso di procedure negoziate di tipo aperto (quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata), e nelle procedure ordinarie su bando o avviso.

Il principio di rotazione degli affidamenti implica il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese e, al contrario, favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici qualificati di essere affidatari di contratti pubblici di analogo importo ed analogo categoria merceologica.

Il principio di rotazione degli affidamenti può essere derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto.

Gli operatori economici devono essere individuati sulla base di documentate indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante in ossequio ad una procedura adeguatamente pubblicizzata.

Nel caso di **AFFIDAMENTO DIRETTO**, si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

a) Per prestazioni di importo inferiore a 140.000,00 euro per forniture e servizi, l'operatore a cui chiedere l'offerta è individuato dal Responsabile Unico del Progetto in base a indagini svolte sul mercato tramite internet, elenchi ufficiali di operatori economici (ad es. CCIAA ecc.), albi speciali ecc.; nella scelta dell'operatore da interpellare dovrà essere rispettato il principio di rotazione.

a1) Per prestazioni di importo inferiore a 150.000,00 euro per lavori, l'operatore a cui chiedere l'offerta è individuato dal Responsabile Unico del Progetto in base a indagini svolte sul mercato tramite internet, elenchi ufficiali di operatori economici (ad es. CCIAA ecc.), albi speciali ecc.; nella scelta dell'operatore da interpellare dovrà essere rispettato il principio di rotazione.

b) in presenza dell'elenco di operatori economici per la categoria merceologica di riferimento, si procederà a sorteggiare, nella medesima categoria e nel caso in cui vi siano più operatori, un operatore economico; qualora il medesimo dimostri che non sia in grado di effettuare la prestazione richiesta si procederà a nuovo sorteggio. Il soggetto sorteggiato sarà escluso dal successivo sorteggio per affidamenti nella stessa categoria merceologica. La stazione appaltante, in attesa che il legislatore individui un metodo di selezione degli operatori economici, acquistando prestazioni di carattere ordinario e non particolarmente complesse al fine di rispettare i principi della contrattualistica pubblica individuati nell'art. 1 del presente regolamento, non riesce ad individuare un metodo di selezione trasparente oggettivo e non discriminatorio che rispetti i principi della contrattualistica pubblica e del libero accesso al mercato di cui all'art. 3 del D.lvo n. 36/23 diverso dal sorteggio. Ritiene pertanto che il sorteggio pubblico ma anonimo, sia il metodo di scelta degli operatori economici da interpellare per l'affidamento più adeguato per i casi di specie e rispettoso dei citati principi. Le ditte saranno preventivamente informate dell'eventuale necessità di procedere al sorteggio.

## **Articolo 6**

### **CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO**

Le consultazioni preliminari di mercato possono essere svolte quando l'appalto presenta carattere di novità. È da escludersi l'applicazione dell'istituto nei casi di appalti di routine e appalti relativi a prestazioni standard.

Le consultazioni preliminari di mercato sono utilizzate per acquisire, da parte di operatori economici, esperti o altri soggetti idonei, informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica, per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti programmati e dei relativi requisiti richiesti. La documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di affidamento, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

L'indagine di mercato si differenzia dalla consultazione preliminare di mercato in quanto è utilizzata per conoscere gli operatori interessati eventualmente da invitare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento.

Non è consentito l'uso delle consultazioni preliminari di mercato per finalità meramente divulgative.

La consultazione si svolge dopo la programmazione e prima dell'avvio del procedimento per la selezione del contraente.

In considerazione delle finalità proprie dell'istituto, non è consentito lo svolgimento di consultazioni in merito a procedure selettive già avviate, anche se sospese.

La consultazione preliminare di mercato non costituisce una procedura di affidamento di un contratto pubblico. La stazione appaltante esplicita, negli atti di avvio della consultazione preliminare, le precise e distinte finalità della stessa e non può in alcun modo, in corso di consultazione preliminare, mutare la natura del relativo procedimento.

La stazione appaltante pubblica un avviso, denominato atto o avviso di consultazione preliminare di mercato, con il quale rende manifesto al mercato l'avvio del procedimento di consultazione. L'avviso di consultazione è pubblicato nel profilo di committente, nella sezione amministrazione trasparente, ferma restando la possibilità di disporre ulteriori forme di pubblicità, secondo un criterio di proporzionalità.

L'avviso contiene la corretta e adeguata esplicitazione dei presupposti e delle finalità che, in concreto, giustificano il ricorso alla consultazione preliminare. In particolare, la consultazione può riguardare ogni aspetto tecnico ritenuto utile alla preparazione del procedimento selettivo, ferma restando la necessità di evitare che gli apporti informativi forniti costituiscano offerte tecniche o economiche. In ogni caso i contributi non possono anticipare specifiche quotazioni afferenti al prodotto/servizio/opera oggetto della consultazione che abbiano l'effetto di alterare il regolare sviluppo competitivo della successiva fase di selezione.

L'avviso di consultazione preliminare di mercato specifica:

- le esigenze informative e conoscitive della stazione appaltante procedente,
- le tipologie di contributi richiesti,
- la forma di contributo ammissibile,
- i tempi previsti per la presentazione dei contributi e, ove possibile, quelli per la pubblicazione della procedura selettiva e per lo svolgimento del contratto,
- nonché gli effetti di incompatibilità determinati dalla partecipazione alla consultazione
- e le modalità di svolgimento della procedura.

Il contributo è prestato gratuitamente, senza diritto a rimborsi spese. I contributi si conformano ai canoni di correttezza, chiarezza e trasparenza. La stazione può indirizzare la consultazione formulando domande o indicando questioni specifiche, anche attraverso la predisposizione di un questionario. I soggetti che partecipano alla consultazione indicano se i contributi forniti contengono informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra informazione utile a ricostruire la posizione del soggetto nel mercato e la competenza del soggetto nel campo di attività di cui alla consultazione. I partecipanti precisano altresì se la divulgazione dei contributi forniti dovrà avvenire in forma anonima.

Possono prendere parte alla consultazione preliminare, ai sensi dell'articolo 66, comma 2, del Codice, tutti i soggetti in grado di fornire le informazioni richieste, inclusi i portatori di interessi collettivi e diffusi.

Per la partecipazione alla consultazione, la stazione appaltante non richiede il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94, 95, 98 e 100 del Codice, né procede alla relativa verifica.

La stazione appaltante esamina criticamente i contributi ricevuti, li valuta in modo oggettivo e comparativo, in rapporto alle effettive esigenze dell'amministrazione, e li utilizza ai fini dell'eventuale procedimento selettivo, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione. La stazione appaltante individua misure adeguate a garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente o di

un'impresa ad essi collegata alla consultazione preliminare. Le misure adottate dalla stazione appaltante sono volte a evitare che le informazioni, a qualunque titolo e in qualunque forma fornite in consultazione, comportino una lesione dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione. Costituiscono misure adeguate minime, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Codice:

la comunicazione da parte del RUP agli altri candidati o offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura;

la fissazione di termini adeguati per la presentazione delle offerte.

Costituiscono misure adeguate ulteriori: la convocazione, adeguatamente pubblicizzata, di un evento pubblico ove svolgere una consultazione collettiva aperta.

Ai fini della procedura selettiva, la stazione appaltante elabora, in conformità alle disposizioni dell'articolo 78 del Codice, il contenuto di dati, documenti e informazioni ricevuti attraverso la consultazione preliminare. La stazione appaltante procede a escludere dalla gara il concorrente che ha partecipato alla consultazione preliminare, solo nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento.

### **Articolo 7 INDAGINE DI MERCATO**

Nel caso in cui si debba procedere con **INVITO A PIÙ OPERATORI** possono essere utilizzati i seguenti due sistemi: indagine di mercato ed elenco operatori economici.

Nel caso in cui sia necessaria l'**INDAGINE DI MERCATO** dovrà essere pubblicato sul profilo del committente adeguato avviso con indicato:

- il valore dell'affidamento,
- gli elementi essenziali del contratto,
- i requisiti di idoneità professionale,
- i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria
- i requisiti minimi di capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione,
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura,
- i criteri di selezione degli operatori economici,
- le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

L'indagine di mercato avrà validità ed efficacia per la sola prestazione indicata nel suo oggetto. Per rispettare il principio di rotazione degli affidamenti le ditte invitate nell'ultima procedura svolta, la ditta uscente o l'ultima aggiudicataria di prestazioni analoghe non saranno prese in considerazione per gli inviti per un solo appalto indipendentemente dall'importo. Per i contratti affidati con la procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 50, c. 1, lettere c), d) ed e) del D.lvo n. 36/23 la stazione appaltante non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

### **Articolo 8 ELENCO OPERATORI ECONOMICI**

Nel caso di **istituzione DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI** le ditte saranno inserite, previa verifica dei requisiti di qualificazione, in ordine cronologico di presentazione della domanda se completa e saranno invitate alle procedure in base a sorteggio nel numero di ditte sopra

indicato. La stazione appaltante, in attesa che il legislatore individui precisamente un metodo di selezione degli operatori economici, acquistando prestazioni di carattere ordinario e non particolarmente complesse al fine di rispettare i principi della contrattualistica pubblica, non riesce ad individuare un metodo di selezione trasparente oggettivo e non discriminatorio diverso dal sorteggio che rispetti i medesimi principi della contrattualistica pubblica e del libero accesso al mercato di cui all'art. 3 del D.lvo n. 36/23. Ritiene pertanto che il sorteggio pubblico ma anonimo, sia il metodo di scelta degli operatori economici da interpellare per la procedura negoziata più adeguato per i casi di specie e rispettoso dei citati principi. Le ditte saranno preventivamente informate dell'eventuale necessità di procedere al sorteggio.

L'elenco sarà tenuto in modalità aperta e sarà soggetto ad **aggiornamento costante nel tempo**: le ditte che faranno richiesta di iscrizione saranno iscritte immediatamente.

Il sorteggio sarà condotto nella modalità spuria e quindi si procederà ad eliminare l'aggiudicatario, nell'ultima procedura svolta, salvo i casi motivati in cui, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

Le ditte saranno iscritte in apposito elenco; di tale circostanza e del numero attribuito alla ditta si darà notizia alla medesima. Tale numero dovrà rimanere segreto in quanto necessario ai fini del sorteggio per l'invito alle diverse procedure.

Al momento della necessità di procedere all'invito delle ditte, la stazione appaltante pubblicherà sul proprio sito internet un avviso con il quale darà notizia del giorno, dell'ora e del luogo in cui si procederà al sorteggio pubblico, ma anonimo, delle ditte da invitare alla singola procedura. La stazione appaltante, per il sorteggio utilizzerà la funzione prevista nella piattaforma digitale e procederà al sorteggio del numero di ditte da invitare. Le ditte saranno prese in considerazione indipendentemente dall'aver già vinto procedure di gara analoghe, ad eccezione della ditta ultima aggiudicataria per analoga prestazione.

L'elenco degli operatori economici, ove istituito, sarà utilizzato anche per scegliere le ditte da invitare alle procedure negoziate disciplinate dalla normativa vigente (cfr. artt. 76 e art. 158 D.Lvo n. 36/23 e smi) che si dovessero rendere necessarie.

Le ditte iscritte nell'elenco degli operatori economici potranno essere cancellate d'ufficio dallo stesso al verificarsi, fra l'altro, di una delle seguenti condizioni:

- sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l'inclusione nell'elenco;
- quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;
- irrogazione di penali da parte dell'ente in precedenti rapporti instaurati;
- mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
- mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificazione alcuna;
- condanna definitiva per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di fiducia e/o di natura morale richiesti per l'iscrizione all'elenco;
- mancata risposta ad inviti della stazione appaltante per tre inviti nel biennio;
- cessazione dell'attività.

La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato. La cancellazione comporta la non iscrizione per i successivi sei mesi dall'avvenuta cancellazione.

L'affidatario delle prestazioni deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Al riguardo si demanda rispettivamente agli artt. 94, 95 e 100 del D.Lvo 36/23. Tali requisiti saranno richiesti al momento dell'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici ovvero, per le ditte non iscritte, all'atto dell'indizione della singola procedura in rapporto all'entità della prestazione da acquistare. Per le ditte iscritte nell'elenco i

requisiti verranno verificati, decorsi sei mesi dall'iscrizione, solo al momento di affidamento di una nuova procedura.

La lettera di invito deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione, il Codice Identificativo Gara (CIG) nonché la durata del procedimento di gara
  - b) le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto (o progetto esecutivo per i lavori)
  - c) le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio
  - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione
  - e) le modalità ed i tempi di pagamento
  - f) le eventuali garanzie richieste
  - g) le eventuali penalità
  - h) le specificazioni dei casi di grave inadempimento
  - i) il prezzo a base di gara
  - j) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 50, c. 4 del D.Lvo n. 36/23 e smi. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione
  - k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 54, comma 1, D.Lgs. n. 36/23, purché siano ammesse almeno cinque offerte valide, con l'avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In tal caso è necessario che venga indicato il metodo per stabilire la soglia di anomalia scegliendolo tra quelli indicati nell'allegato II.2 del D.Lvo n. 36/23 ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2
  - l) i requisiti generali, di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale della ditta
  - m) il termine di presentazione delle offerte, la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Rup o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa
  - n) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse
  - o) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida
  - p) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità
  - q) i requisiti soggettivi richiesti all'appaltatore, e la richiesta all'appaltatore di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
  - r) Indicazione del Titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D.Lvo n. 196/2003 e s.m.i.
  - s) il nominativo del Responsabile Unico del Progetto
- nonché tutti quegli altri elementi che si rendono necessari per la particolarità della prestazione da acquistare.

I punti b), c), d), e), f), g), h) possono essere contenuti in un allegato alla lettera, denominato capitolato o disciplinare tecnico.

Gli operatori dovranno presentare la propria offerta entro il termine fissato nella lettera di invito. Alla scadenza il RUP (o il Rdp della fase di affidamento, se nominato), procederà all'apertura delle buste, in caso di offerta al prezzo più basso, o con commissione composta da almeno due membri oltre il Presidente, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, e, in entrambi i casi, redigerà apposito verbale.

In caso di commissione di gara la nomina della stessa spetta all'organo competente della stazione appaltante, che procederà informalmente alla scelta dei commissari esperti possibilmente tra

dipendenti della stazione appaltante. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui trattasi sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione. Il RUP può far parte della Commissione anche in qualità di Presidente. Dell'apertura delle buste e della valutazione delle offerte sarà redatto sintetico verbale, sottoscritto dal personale intervenuto.

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un **seggio di gara costituito solamente dal RUP**.

### **Articolo 9**

#### **VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DELLE DITTE AGGIUDICATARIE**

Per lavori, servizi e forniture di **importo fino a 40.000,00 euro**, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e smi, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti di carattere speciale richiesti.

La stazione appaltante procederà a verifiche tramite sorteggio a cadenza quadrimestrale su un campione pari al 20% del numero degli affidamenti diretti di tale importo compiuti nel periodo suddetto. La verifica sarà effettuata dal RUP del settore di riferimento ed avviata entro i primi 10 giorni dalla scadenza del periodo suindicato.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto se ancora in corso, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo pari a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Per contratti di **importo pari o superiori a 40.000 euro**, il RUP (o il Responsabile della fase di affidamento) procedono alle verifiche attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

### **Articolo 10**

#### **CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE E ANOMALIA OFFERTE**

Le prestazioni previste dal presente documento sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri, nel rispetto comunque di quanto previsto in generale dall'art. 108 del D.Lvo n. 36/23 e smi:

- a) al prezzo più basso, qualora la prestazione oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici o come descritti nella lettera di invito;
- b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 c. 2 e 4 del D.Lvo n. 36/23 e smi, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali a solo titolo esemplificativo il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, la sicurezza di approvvigionamento ecc.; in questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito. Ai sensi dell'art. 108 c. 2 e 4 del D.Lvo n. 36/23 e smi la stazione appaltante al fine di assicurare l'effettiva individuazione del

miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

Per i soli contratti ad alta intensità di manodopera viene stabilito un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento, mentre per contratti relativi alla cybersicurezza il limite è del 10 per cento.

In entrambi i casi suddetti sono comunque ammesse esclusivamente offerte in ribasso sui prezzi a base di gara.

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, il Responsabile unico del Progetto, prima di escluderle, chiede per iscritto le spiegazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

Il Responsabile unico del Progetto tiene conto delle giustificazioni riguardanti l'economia del processo di fabbricazione, l'incidenza del costo della manodopera, del costo dei prodotti impiegati per lo svolgimento del servizio e comunque di tutti quegli elementi di costo che vanno a determinare il prezzo della prestazione nonché l'originalità del lavoro, prodotto o servizio.

Nel caso di aggiudicazione **con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**,

a) trova applicazione l'art. 108 del Codice;

b) il RUP propone al Direttore Generale la nomina della commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del Codice;

c) ai sensi dell'art. 51 del Codice, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente

d) nei documenti di gara devono essere esplicitati gli elementi specifici ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta.

Nel caso di aggiudicazione con il **criterio del prezzo più basso** di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie europee si prevede negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Negli atti di gara il RUP indica, tenuto conto delle caratteristiche del contratto, il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2.

In presenza di un numero inferiore di offerte ammesse il RUP può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

## **Articolo 11 GARANZIE**

Nelle procedure negoziate senza bando e nelle procedure ordinarie sotto soglia, la stazione appaltante non richiede le **garanzie provvisorie** di cui all'art. 106 salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fidejussione con le modalità di cui all'articolo 106.

Negli affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, non viene mai richiesta la garanzia provvisoria a corredo delle offerte.

Il RUP può non richiedere la **garanzia definitiva**, motivando nella decisione a contrarre o di affidamento, avuto riguardo, tra l'altro:

- a) alla comprovata solidità del contraente;
- b) forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori
- c) per le forniture di prodotti d'arte
- d) fornitura di macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati
- e) all'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
- f) all'esecuzione istantanea del contratto (es. forniture di beni o prestazioni di breve durata);

Quando richiesta, la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, è pari al 5% dell'importo contrattuale.

## **Articolo 12**

### **STIPULA DEL CONTRATTO E PUBBLICITA'**

Non si applicano i termini dilatori per la stipula del contratto ai sensi dell'art. 55 del D. Lvo 36/23 e smi.

Trattandosi di affidamenti diretti oppure aggiudicazioni svolte con la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 18, c. 1 del D.lvo n. 36/23 e smi la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nell'invito, fanno parte integrante del contratto

Il RUP, conclusa la procedura di affidamento diretto o procedura negoziata, procede alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante; l'avviso riporta l'oggetto, l'importo, l'aggiudicatario e l'indicazione dei soggetti invitati.

## **Articolo 13**

### **SERVIZI LEGALI E NOTARILI**

Il presente regolamento trova applicazione anche per i servizi legali di cui all'art. 56, c. 1, lett. h) del D.Lvo n. 36/23 e smi e precisamente:

- 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9.2.1982, n. 31, e successive modificazioni:
  - 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
  - 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
- 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9.2.1982, n. 31, e smi;
- 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

- 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
- 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

Il numero di professionisti da invitare alle singole procedure è individuato in relazione all'importo della parcella da determinarsi ai sensi del DM 55/2014 e smi da porre a base di gara come segue:

DALL'IMPORTO DI EURO	ALL'IMPORTO DI EURO	NUMERO PROFESSIONISTI
0,01	139.999,99	1
140.000,00	In poi	3

Per la scelta del professionista da invitare alla procedura, nel caso di AFFIDAMENTO DIRETTO, si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) in assenza di elenco di operatori economici il professionista a cui chiedere offerta deve essere scelto a cura del Responsabile Unico del Progetto della procedura oggetto del contenzioso o che necessita del parere di precontenzioso nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti motivando la scelta in base alle esperienze e competenze del professionista nella specifica materia oggetto del contenzioso.
- b) in presenza dell'elenco di professionisti avvocati, si procederà a sorteggiare, nella categoria professionale di riferimento del contenzioso in questione, un operatore economico; qualora il medesimo dimostri che non sia in grado di effettuare la prestazione richiesta si procederà a nuovo sorteggio. Il soggetto sorteggiato sarà escluso dai successivi sorteggi per affidamenti diretti sino all'utilizzo di tutti gli operatori presenti nella categoria merceologica di riferimento.

Nel caso in cui si debba procedere con INVITO A PIÙ PROFESSIONISTI possono essere utilizzati i seguenti due sistemi: indagine di mercato ed elenco operatori economici.

L'indagine di mercato sarà utilizzabile solo quando non sia stato istituito per la categoria professionale della prestazione da acquistare l'elenco degli operatori economici.

Nel caso in cui sia necessaria l'INDAGINE DI MERCATO dovrà essere pubblicato sul profilo del committente adeguato avviso con indicato: oggetto della prestazione, importo stimato, requisiti dei partecipanti, termine entro il quale dovranno pervenire le manifestazioni di interesse, numero di professionisti che saranno invitati alla procedura negoziata, criterio di selezione dei professionisti da invitare nel caso in cui giungano manifestazioni di interesse in numero superiore a quelli da invitare. L'indagine di mercato avrà validità ed efficacia per la sola prestazione indicata nel suo oggetto.

Nel caso di istituzione DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI lo stesso sarà istituito in base alla competenza per materia ed i professionisti saranno inseriti, previa verifica dei requisiti di qualificazione per la categoria per cui viene chiesta l'iscrizione, in ordine cronologico di presentazione della domanda se completa e saranno invitati alle procedure in base a rotazione nel numero di professionisti sopra indicato. L'elenco sarà tenuto in modalità aperta. La rotazione sarà condotta nella modalità pura e quindi non si procederà ad eliminare i professionisti già invitati e l'aggiudicatario, nell'ultima procedura svolta.

I professionisti saranno iscritti in apposito elenco; di tale circostanza e del numero attribuito a ciascuno si darà notizia al medesimo. Tale numero dovrà rimanere segreto in quanto necessario ai fini della rotazione per l'invito alle diverse procedure.

## **Articolo 14**

### **SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA**

Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di progettazione relativi ai lavori nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 42, del D.Lvo n. 36/23;
- c) le attività di supporto tecnico, economico – finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale al Responsabile Unico del progetto di cui all'articolo 15, comma 6, del D.Lvo n. 36/23;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, collaudi statici e tecnico-amministrativi, rilievi, frazionamenti, accatastamenti, ecc.);
- e) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

Il numero di professionisti da invitare alle singole procedure è individuato in relazione all'importo della parcella da determinarsi ai sensi del DM 17.6.2016 come integrata dall'allegato I.13 al D.lvo n. 36/23 da porre a base di gara come segue:

DALL'IMPORTO DI EURO	ALL'IMPORTO DI EURO	NUMERO PROFESSIONISTI
0,01	139.999,99	1
140.000,00	214.999,99	5

Per la scelta del professionista da invitare alla procedura, nel caso di AFFIDAMENTO DIRETTO, si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) in assenza di elenco di operatori economici il professionista a cui chiedere offerta deve essere scelto a cura del Responsabile Unico del Progetto nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti motivando la scelta in base alle esperienze e competenze del professionista nella specifica materia oggetto dell'incarico.

Nel caso di INDAGINE DI MERCATO l'avviso deve essere pubblicato sul sito informatico della stazione appaltante per un periodo non inferiore a quindici giorni e inviato agli ordini professionali, nazionali e territoriali per consentire loro la pubblicità tra gli iscritti.

L'avviso deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta; i requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria del servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, sono richiesti i requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.Lvo n. 36/23.

Ai soggetti che intendono manifestare il proprio interesse è richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

L'avviso di indagine di mercato deve altresì indicare: oggetto della prestazione, importo stimato, termine entro il quale dovranno pervenire le manifestazioni di interesse, numero di professionisti che saranno invitati alla procedura negoziata, criterio di selezione dei professionisti da invitare nel caso in cui giungano manifestazioni di interesse in numero superiore a quelli da invitare. L'indagine di mercato avrà validità ed efficacia per la sola prestazione indicata nel suo oggetto.

Dei professionisti candidati in possesso dei requisiti richiesti si redigerà elenco; di tale circostanza e del numero loro attribuito si darà notizia agli stessi. Tale numero dovrà rimanere segreto in quanto necessario ai fini della rotazione.

**Articolo 15**  
**NORME FINALI E TRANSITORIA**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si demanda al D.Lvo 31.3.2023, n. 36 e smi. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla deliberazione di approvazione.